

Legge regionale 06 dicembre 2005, n.65

Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26 (Tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione).

ARTICOLO 1

(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 26/2005)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26 (Tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione) e' sostituito dal seguente:

"1. La Regione promuove interventi al fine di tutelare il patrimonio zootecnico bovino, ovicaprino ed equino soggetto agli attacchi di specie carnivore selvatiche di cui all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nei cui confronti vige un divieto assoluto di caccia, di seguito denominati animali predatori."

ARTICOLO 2

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 26/2005)

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 26/2005 e' sostituito dal seguente:

"2. I contributi sono concessi fino ad un massimo del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile effettivamente sostenuta o ad un massimo del 50 per cento nelle zone montane e svantaggiate di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE. Non e' ammesso un contributo superiore a 26.000,00 euro per ciascun intervento. Tali contributi non sono cumulabili con ulteriori interventi previsti per lo stesso titolo da altre disposizioni."

2. Il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 26/2005 e' sostituito dal seguente:

"3. Con il regolamento di cui all'articolo 4 sono stabilite le modalita', i termini e le procedure di erogazione del contributo nonche' i criteri per la ripartizione dei fondi disponibili fra le province e le comunita' montane."

3. Il comma 4 dell'articolo 2 e' abrogato.

ARTICOLO 3

(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 26/2005)

1. L'articolo 3 della l.r. 26/2005 e' sostituito dal seguente:

"Art. 3

Contratti assicurativi

1. La Regione eroga contributi per incentivare la stipula di contratti assicurativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) agli imprenditori agricoli che esercitano attivita` di allevamento e che hanno adottato misure di prevenzione contro gli attacchi dei predatori.

2. I contributi sono concessi per contratti assicurativi del patrimonio zootecnico contro i danni subiti dai capi allevati a seguito di attacchi di animali predatori e consistenti in morte dei capi allevati e aborti.

3. I contributi sono concessi fino ad un massimo del 80 per cento del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento del danno che supera il 20 per cento della produzione normale nelle zone montane e svantaggiate di cui alla direttiva 75/268/CEE e il 30 per cento nelle altre zone. Il contributo e` ridotto al 50 per cento per i contratti assicurativi su tutto il valore della produzione.

4. Con il regolamento di cui all'articolo 4 sono stabiliti i termini, le modalita` e le procedure di erogazione del contributo sui premi assicurativi.

5. La sottoscrizione dei contratti assicurativi puo` avvenire in forma individuale o collettiva tramite i consorzi di difesa di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 29 marzo 2003, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38).".

ARTICOLO 4

(Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 26/2005)

1. L'articolo 4 della l.r. 26/2005 e' sostituito dal seguente:

"Art. 4

Regolamento

1. Con regolamento regionale, da emanarsi entro il 31 marzo 2006, sono individuati, in particolare:

- a) i comuni nei quali e` stata accertata la presenza di animali predatori di cui all'articolo 1, comma 1;
- b) le opere di prevenzione attive e passive a tutela del patrimonio zootecnico;
- c) le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3 e

all'articolo 3, comma 4."

ARTICOLO 5

(Inserimento dell'articolo 5 bis nella l.r. 26/2005)

1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 26/2005 e' inserito il seguente:

"Art. 5 bis

Monitoraggio e valutazione

1. Entro il primo semestre di ciascun anno la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione a consuntivo degli interventi realizzati e finanziati nel corso dell'anno precedente, comprendente tra l'altro:

- a) il numero delle domande presentate per tipologia di intervento, con particolare riferimento alle zone montane e svantaggiate;
- b) la quantificazione dei contributi erogati per tipologia di intervento con particolare riferimento alle zone montane e svantaggiate.

2. La commissione consiliare competente promuovera', ai sensi dell'articolo 45, comma 1 dello Statuto, la valutazione degli effetti della presente legge. In particolare potra' provvedere ad acquisire:

- a) la quantificazione e l'analisi dei danni subiti dagli allevatori a causa della morte degli animali attaccati e degli aborti provocati dagli attacchi dei predatori;
- b) la comparazione tra l'ammontare dei danni provocati dagli attacchi dei predatori prima dell'attuazione degli interventi previsti e i danni accertati alla fine di ogni anno di intervento;
- c) l'acquisizione delle valutazioni dei soggetti coinvolti, tra i quali le associazioni degli allevatori e le organizzazioni professionali agricole, sugli interventi effettuati."